AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il Decreto n. 154/11 emesso il 5.10.2011 dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 40/2011 M.P., confermato con decreto n. 87/2011 emesso il 19.4.2011 dalla Corte di Appello di Milano, definitivo a far data dal 23.01.2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione con il quale è stato disposto, in danno di GIAMETTA Luigi, nato a Napoli il 17.1.1970 la confisca, tra l'altro del box sito nel Comune di Valle San Nicolao (BI), frazione Ferrere, identificato al N.C.E.U. di quel comune così meglio specificato:

- foglio 12, particella 364, subalterno 1, cat. C/6, (k bene 286708),

VISTA la trascrizione (presentazione n. 16 del giorno 10/11/2011 ai nn. 9096 di Reg. Gen. e 6712 di Reg. Part.) effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Biella, riguardante la irrevocabilità della confisca dei cespiti siti nel Comune di Valle San Nicolao (BI), disposta con il menzionato decreto 154/2011 emesso in data 05.10.2011 dal Tribunale di Milano, a favore dell'Erario dello Stato e contro GIAMETTA Luigi, nato a Napoli il 17.1.1970 (GMTLGU70A17F839P);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Biella – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Valle San Nicolao (BI), frazione Ferrere, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito: al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 364, cat. C/6; non vi sono gravami, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli opponibili;

VISTA la nota prot. n. 13670 del 13.06.2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undicies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

CONSIDERATO che il Comune di Valle San Nicolao (BI) con richiesta avente Prot. 0003312 del 01.10.2014 (acquisita al prot. ANBSC n. 29892 del 01.10.2014) ha manifestato l'interesse all'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile del cespite in argomento, con espressa indicazione che lo stesso sarà *"utilizzato per finalità di lucro e relativi proventi saranno reimpiegati esclusivamente per finalità sociali"* ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 159/201;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'art. 2-*undecies*, comma 2, lett. b*)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco di beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'art. 2-*undecies*, comma 2, lett. *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede , tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 11.11.2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

Che il cespite, siti in Comune di Valle San Nicolao (BI), frazione Ferrere, meglio descritto in premessa, *è trasferito*, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, *al patrimonio indisponibile dello Stato*, per essere utilizzati per le finalità sociali sopra richiamate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Valle San Nicolao (BI), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo- 2-*undecies*, comma 2, lett. b*)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

VR